

Disegno di legge n. 2479 (conversione decreto sicurezza)

10.0.13

De Sena, Della Monica, D'Ambrosio, Maritati, Chiurazzi, Carofiglio, Casson, Galperti, Perduca, Armato, Garraffa, Lumia, Leddi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Interventi per gli sportelli unici per l'immigrazione e gli uffici immigrazione)

1. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga della normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576

2. Ai fini di cui al comma 1 non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, dall'articolo 1 comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 10,1 milioni, mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 9 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, recata all'articolo 3 comma 151 della legge 24 dicembre 2003 n. 350».